


L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DEL SETTORE MODA



- **PREMESSA**
- **I PRODOTTI TESSILI**
- **CHE COSA DEVE ESSERE ETICHETTATO?**
- **CHE COSA NON DEVE ESSERE ETICHETTATO?**
- **CHI È TENUTO AD OSSERVARE LA NORMATIVA SUI PRODOTTI TESSILI?**
- **OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI SULLA COMPOSIZIONE FIBROSA**
- **L'ETICHETTA DI COMPOSIZIONE E IL CONTRASSEGNO**
- **CHE COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA?**
- **ESEMPI DI ETICHETTE**
- **QUALI SONO LE DENOMINAZIONI DELLE FIBRE TESSILI?**
- **QUALI PARTI DEL PRODOTTO TESSILE SONO DA ESCLUDERE NELL'ETICHETTATURA?**
- **LE PERCENTUALI FIBROSE**
- **CHE COSA PUÒ RIPORTARE L'ETICHETTA?**
- **CHE COSA DEVONO RIPORTARE I DOCUMENTI COMMERCIALI?**
- **CODICI MECCANOGRAFICI**
- **CUOIO, PELLE E PELLICCIA**
- **LE CALZATURE**
- **ALTRI OBBLIGHI INFORMATIVI SU PRODOTTI/ETICHETTE, OLTRE A QUELLI DI COMPOSIZIONE**
- **SANZIONI**
- **LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE**
- *Riferimenti normativi*
- *Siti di interesse*



INDICE



Premessa

Il settore della moda rappresenta un pilastro strategico del sistema produttivo nazionale, per valore economico, occupazionale e per la capacità di proiettare nel mondo un'immagine distintiva del Made in Italy. La presentazione dei prodotti, la correttezza e la trasparenza dell'etichettatura che li accompagna saranno considerate sempre più alla stregua di un passaporto capace di dare garanzia di qualità e sostenibilità.

In poco più di un decennio il panorama di riferimento è cambiato moltissimo in termini tecnologici, economici, sociali e ambientali ma rimane l'esigenza di comunicare in modo chiaro e completo applicando le norme in continua evoluzione.

Questa nuova edizione digitale della guida sull'“Etichettatura dei prodotti - settore moda” riprende, aggiornandola e ampliandola ad altri settori, la Guida all'etichettatura dei prodotti tessili realizzata nel 2012 con Innovhub - Stazione sperimentale per la seta - e il Centrocot e pubblicata all'indomani dell'emanazione del Regolamento UE 1007/ 2011.

L'obiettivo è offrire a produttori, importatori e, in generale, a coloro che commercializzano prodotti del comparto moda un semplice strumento di consultazione sui principali obblighi di informazione e di etichettatura previsti dalla normativa vigente, anche alla luce del Regolamento UE/988/2023 sulla sicurezza generale dei prodotti, applicabile da dicembre 2024.



TORNA ALL'INDICE





I prodotti tessili

Obbligo di indicazione della composizione fibrosa

La normativa sull'etichettatura di composizione dei prodotti tessili fissa i requisiti e le modalità applicabili per l'immissione sul mercato UE prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro messa a disposizione sul mercato.

In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili devono essere corredati da un'etichetta o da un contrassegno che riporti la composizione fibrosa e l'eventuale presenza di parti di origine animale, secondo le modalità di seguito descritte.



«immissione sul mercato»

la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato UE.




«messa a disposizione sul mercato»

la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato UE nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.



TORNA ALL'INDICE



Che cosa deve essere etichettato?

ELENCO
(INDICATIVO
E NON
ESAUSTIVO)
DI PRODOTTI
TESSILI:



Devono essere etichettati tutti i prodotti tessili e i prodotti assimilati a prodotti tessili.

Per **prodotti tessili** si intendono tutti i prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semi-manufatti, manufatti, semi-confezionati o confezionati - sono composti esclusivamente da fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono **assimilati** ai prodotti tessili:

- i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- le parti tessili:
 - dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
 - dei rivestimenti di materassi;
 - dei rivestimenti degli articoli da campeggio;
 - purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
- tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.



TORNA ALL'INDICE



Che cosa non deve essere etichettato?




Non esiste obbligo di etichettatura di composizione fibrosa, solo per alcune categorie di prodotti ([prodotti elencati nell'allegato V del Regolamento UE 1007/2011](#)).



Esiste la facoltà di apporre un'etichetta globale, e non del singolo pezzo, per alcune categorie di prodotti dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa ([prodotti elencati nell'allegato VI del Regolamento 1007/2011](#)).



In tali casi il consumatore deve poter effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo.



TORNA ALL'INDICE



Chi è tenuto ad osservare la normativa sui prodotti tessili?



Tutti coloro che producono, importano, distribuiscono o forniscono un servizio di intermediazione dei prodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito a titolo oneroso o gratuito. Per le definizioni degli operatori economici tenuti al rispetto della normativa, il [Regolamento 988/2023](#) ed il [Regolamento 1007/2011](#) rimandano all'art.2 del [Regolamento UE 765/2008](#).



Soggetti esonerati dall'osservanza della normativa

coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzi. Ad esempio, prodotti dati in lavorazione a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti, che lavorano a partire da materiali forniti loro, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, o nei casi in cui prodotti tessili su misura siano confezionati da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Altri esoneri riguardano direttamente i prodotti tessili quali:

- i prodotti che sono in transito nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri;
- i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni;
- infine i prodotti destinati alla vendita in paesi extra UE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel Paese di destinazione.



TORNA ALL'INDICE





Obblighi informativi degli operatori economici sulla composizione fibrosa



APPROFONDIMENTO

Obblighi del fabbricante: all'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

Obblighi dell'importatore: se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

Obblighi del distributore: all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno.



TORNA ALL'INDICE



L'etichetta di composizione e il contrassegno

L'ETICHETTA E IL CONTRASSEGNO SONO DUREVOLI, FACILMENTE LEGGIBILI, VISIBILI E ACCESSIBILI; L'ETICHETTA DEVE ESSERE SALDAMENTE FISSATA (PER ESEMPIO TRAMITE CUCITURA, GRAFFATURA O ALTRO SISTEMA EQUIVALENTE).

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile mediante:



STAMPA



IMPRONTA A RILIEVO



CUCITURA, RICAMO,
TESSITURA IN CIMOSA




ALTRA TECNOLOGIA
DI APPLICAZIONE


In Italia le etichette o contrassegni devono essere redatti almeno in **lingua italiana**.

Le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.



TORNA ALL'INDICE






Le informazioni relative alla composizione dei prodotti tessili devono essere indicate in lingua italiana nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette o sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda la dimensione e lo stile.

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità al [Regolamento UE n. 1007/2011](#).
Le informazioni fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal regolamento. Esiste pertanto un obbligo di chiarezza delle informazioni.

Le informazioni sulla composizione devono essere accessibili per il consumatore prima dell'acquisto anche se effettuato **per via elettronica**.



Il prodotto tessile acquistato online deve essere accompagnato da informazioni chiare sulla composizione. In prossimità del prodotto, separata dalle altre informazioni, deve essere riportata la composizione fibrosa con le stesse modalità utilizzate nell'etichetta:

- utilizzo delle denominazioni delle fibre ex [allegato I del Regolamento 1007/2011](#);
- ordine decrescente di peso;
- lingua italiana.

Che cosa deve riportare l'etichetta?



Sulle etichette deve essere
obbligatoriamente riportata:


- la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate [nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011](#). Le stesse devono essere riportate per esteso, in lingua italiana, in ordine decrescente di peso. Non sono ammesse abbreviazioni o sigle.
- L'eventuale presenza di parti di origine animale (per es. pelliccia, pelle, avorio...) deve essere indicata con la seguente frase **“Contiene parti non tessuti di origine animale”**. Non è obbligatorio specificare la parte di origine animale ma se lo si fa utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio bisogna applicare il [d.lgs. 68/2020](#).

ESEMPI DI ETICHETTE



TORNA ALL'INDICE





Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?

**DENOMINAZIONI ELENCA-
TE NEL REGOLAMENTO UE N.
1007/2011 ALLEGATO I.**

Per fibra tessile si intende:

- un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
- una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili.



Quali parti del prodotto tessile sono da escludere nell'etichettatura?

Ogni prodotto tessile deve essere accompagnato da un'etichetta indicante la sua composizione fibrosa. Le percentuali delle fibre sono calcolate escludendo le componenti elencate nell'[Allegato VII del Regolamento \(UE\) n. 1007/2011](#), specifiche per ciascun tipo di prodotto. Ad esempio, nella determinazione della composizione fibrosa dei calzini, non si considerano i fili elastici supplementari presenti in vita, né i fili utilizzati per ispessire o rinforzare punta e tallone.



Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa ([Allegato VII del Regolamento 1007/2011](#))



TORNA ALL'INDICE



Le percentuali fibrose

Come vanno definite le percentuali delle componenti fibrose di cui è composto un prodotto tessile?



Prodotti tessili costituiti da un'unica fibra

Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con i termini «100%», «puro» o «tutto».

Esempi

Seta 100%

oppure

Pura seta

NOTA BENE

È vietato utilizzare tali termini o termini equivalenti per altri prodotti tessili **costituiti da due o più fibre**.

Prodotti di lana vergine o lana di tosa

Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato come prodotto di lana vergine o lana di tosa ([vedi allegato III](#)) purché sia composto esclusivamente di fibre di lana mai precedentemente incorporate in un prodotto finito, le quali non abbiano subito precedenti operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l'abbiano danneggiata.

Esempi


Lana vergine 100%

oppure

Pura lana vergine



TORNA ALL'INDICE



Lana vergine in mischia

La denominazione “**lana vergine o lana di tosa**” può essere usata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre tessili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui sopra (cioè non è mai stata precedentemente incorporata in un prodotto finito e non ha subito operazioni di filatura e/o feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto né trattamenti o impieghi che l'abbiano danneggiata);
- b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25%;
- c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

In questi casi, è obbligatorio indicare la composizione percentuale completa di tutte le fibre della mischia.



ESEMPI DI ETICHETTE

Prodotti tessili composti da due o più fibre

Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.

Denominazione “misto lino”

I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino è pari ad almeno il 40% del peso totale del tessuto sbizzimato, possono essere designati con la denominazione “misto lino”, completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone-trama puro lino».

Indicazione “fibre varie”

Per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione possono essere utilizzati i termini “fibre varie” o “composizione tessile non determinata” sull'etichetta.

Indicazione “altre fibre”

Una fibra che rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini “altre fibre”, immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso. Le fibre non ancora elencate all'allegato I possono essere designate con i termini “altre fibre”, immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso.

Esempi

ETICHETTA CORRETTA

Viscosa 65%
Poliammide 30%
Elastan 5%

ETICHETTA NON CORRETTA

~~Poliammide 30%~~
~~Viscosa 65%~~
~~Elastan 5%~~

ETICHETTA CORRETTA

Misto lino
Ordito puro cotone
Trama puro lino

ETICHETTA NON CORRETTA

~~Misto lino~~



ESEMPI DI ETICHETTE



TORNA ALL'INDICE



Prodotti tessili compositi

I prodotti composti da due o più parti seguono le regole di etichettatura fin qui descritte, infatti ciascuna delle parti con diversa composizione va munita di un'etichetta di composizione fibrosa ad eccezione di quelle che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto e delle fodere principali la cui composizione deve essere sempre dichiarata.

Per fodera si intende un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli.



ESEMPI DI ETICHETTE

Articoli particolari

Articoli quali quelli di corsetteria, i prodotti tessili ricamati, i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, i rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo o lo strato di usura siano composti da fibre diverse, i prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione, devono essere etichettati secondo specifiche regole.




ESEMPI DI ETICHETTE

ESEMPI DI FIBRE AL MICROSCOPIO



Per un approfondimento delle disposizioni relative all'etichettatura e al contrassegno di taluni prodotti tessili si rimanda all'Allegato IV del Regolamento del Regolamento 1007/2011



TOLLERANZE

È ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3% riferita al peso totale delle fibre indicata nell'etichetta o contrassegno, tra la composizione fibrosa indicata e quella risultante all'analisi. Ai fini delle analisi le tolleranze sono calcolate separatamente. Il cumulo delle tolleranze è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente riscontrate in sede di analisi, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sulle etichette o contrassegno. Per prodotti tessili particolari, la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle sopra indicate, la Commissione può ammetterle, ove il fabbricante faccia richiesta di autorizzazione e fornisca adeguata giustificazione.


PRODOTTI	ETICHETTATURA E CONTRASSEGNO
Prodotti tessili composti interamente da una unica fibra	È ammessa una tolleranza del 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica. È ammessa una tolleranza del 5% in peso di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato purché tale qualità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.
Prodotti tessili composti due o più fibre	È ammessa una tolleranza del 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica. È ammesso il 5 % in peso di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato purché tale qualità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.
Prodotti tessili costituiti da "pura lana vergine"	È ammesso lo 0,3% in peso di fibre estranee solo se giustificate come tecnicamente inevitabili secondo le buone prassi di fabbricazione e non risultino da un'aggiunta sistematica.



ESEMPI DI COME DEVONO ESSERE INTERPRETATE LE TOLLERANZE



TORNA ALL'INDICE



Che cosa può riportare l'etichetta?



ESEMPI DI ETICHETTE

Indicazioni e informazioni non previste dal [Regolamento 1007/2011](#) devono essere **nettamente separate**. Sulle etichette **possono** essere riportati i **qualificativi** sempreché siano conformi agli usi leali del commercio ed ai principi della correttezza professionale ed indicati separatamente. Detti qualificativi non possono sostituire le denominazioni ufficiali contenute [nell'allegato I](#).



I qualificativi possono essere suddivisi in tre categorie:

- 1) qualificativi che riguardano la fase di produzione delle fibre tessili (es. pettinato, lavato...);
- 2) qualificativi che riguardano la qualità delle fibre tessili (ad es. superfino);
- 3) qualificativi rappresentati da marchi registrati o denominazioni commerciali (es. Lycra, Tactel, Meraklon, Kermel, Trevira, Protex, Outlast, Dorlastan, Woolmark).


Al fine di caratterizzare in modo più preciso i prodotti tessili sul mercato e garantire all'utilizzatore finale la provenienza e la qualità degli stessi, è possibile completare le indicazioni obbligatorie apposte in etichetta con ulteriori informazioni relative a:

- qualità delle fibre utilizzate;
- caratteristiche prestazionali;
- informazioni eco-tossologiche;
- denominazione d'origine;
- manutenzione. Nel caso si utilizzi la simbologia, si ricorda che i simboli di cura dei capi sono coperti da diritti di proprietà intellettuale di Ginetex, di cui Confindustria Moda è licenziataria per l'Italia. Pertanto, per il loro uso è necessaria un'autorizzazione da parte di detta associazione.

Tali eventuali indicazioni facoltative devono essere riportate separatamente e devono essere veritiere.



TORNA ALL'INDICE



Cosa sono i marchi volontari?

Si tratta schemi di certificazione che le aziende scelgono di adottare per dimostrare il loro impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale. Questi marchi verificano vari aspetti, come l'assenza di sostanze nocive, l'uso di materiali biologici, le condizioni di lavoro eque e la tracciabilità della filiera produttiva. Vengono rilasciati da organismi accreditati che agiscono come enti certificatori terzi e garantiscono la conformità dei prodotti o dei processi produttivi di un'azienda a una serie di requisiti, che possono essere di qualità, origine, sicurezza, sostenibilità e così via e può avere come oggetto il prodotto di un'azienda, o il modo in cui l'azienda stessa gestisce i propri processi produttivi.

Sono ad esempio:

Il marchio Ecolabel UE



È un marchio volontario di qualità ecologica dell'Unione Europea, pensato per identificare anche i prodotti tessili che rispettano rigorosi criteri ambientali e hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita. È stato creato più di trent'anni fa ed è riconosciuto in tutti i paesi dell'UE. I criteri di assegnazione riguardano vari aspetti, tra cui l'uso dell'energia, dell'acqua, delle sostanze chimiche e la produzione di rifiuti, il cui rispetto viene verificato da un organismo indipendente.

[Il funzionamento del marchio](#) è stabilito nel [regolamento ufficiale del Parlamento europeo e del Consiglio](#).

Il marchio OEKO-TEX® STANDARD 100



**STANDARD
100**

È un marchio privato che garantisce che i prodotti tessili e i loro accessori non contengano o rilascino sostanze nocive (pesticidi, metalli pesanti, ammine aromatiche cancerogene, formaldeide, alchifenoli ad alchifenoli etossilati, coloranti allergizzanti, idrocarburi policiclici aromatici, VOC, ecc.) per la salute dell'uomo. Garantisce, la conformità alle normative globali, compresi gli allegati XVII e XIV della direttiva REACH, CPSIA e l'elenco delle sostanze candidate SVHC dell'ECHA.


Ogni articolo che riporta tale etichetta vuol dire che ha superato rigorosi test di sicurezza per la presenza di sostanze nocive ed è pertanto innocuo per la salute umana. I requisiti e i limiti delle sostanze nocive sono costantemente aggiornati sulla base delle più recenti scoperte scientifiche e sono rivisti almeno una volta all'anno.



Per approfondimenti



TORNA ALL'INDICE





Che cosa devono riportare i documenti commerciali?

I dati relativi alla composizione fibrosa vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione dei codici meccanografici, purché nel medesimo documento ne sia spiegato il significato commerciale.



TORNA ALL'INDICE



Codici meccanografici

CODICE MECCANOGRAFICO
UNIFORME EUROPEO
(COMITEXTIL)



Nel caso di utilizzo nei documenti commerciali dei codici meccanografici personalizzati deve essere chiaramente presente sullo stesso documento il significato delle abbreviazioni e riferirsi all'esatta e completa denominazione delle fibre riportate [nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011](#). Al fine di uniformare la stesura dei documenti commerciali l'ex Comitato di Coordinamento delle Industrie Tessili (COMITEXTIL) ha redatto un "Codice Meccanografico Uniforme Europeo", pur mantenendo l'obbligo di indicare sul documento commerciale una legenda delle abbreviazioni.

A livello internazionale e nazionale esistono, inoltre, norme tecniche specifiche che riportano abbreviazioni delle principali fibre chimiche presenti in commercio; anche l'uso di tali abbreviazioni implica obbligatoriamente l'utilizzo di una legenda.




TORNA ALL'INDICE



Cuoio, pelle e pelliccia

A TALI TERMINI, UTILIZZATI
DI FREQUENTE NEL LINGUAGGIO
COMUNE, È STATA FORNITA
UNA DEFINIZIONE LEGALE
DAL DECRETO LEGISLATIVO
9 GIUGNO 2020, N. 68.



Di seguito le definizioni riportate nel decreto:

«cuoio» e «pelle»: “termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. Se il materiale mantiene la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura, può essere utilizzato il termine «cuoio pieno fiore»;


«cuoio rivestito» e «pelle rivestita»: un prodotto di cuoio e pelle nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm;

«pelliccia»: i materiali definiti “cuoio e pelle” che mantengono per loro natura sempre il pelo o la lana o entrambi;

«rigenerato di fibre di cuoio»: il materiale con un contenuto minimo del 50 per cento in peso di fibre di pelle secca, in cui la cute conciata è disintegrata meccanicamente o chimicamente in particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e, successivamente, con o senza la combinazione di legante chimico, trasformata in fogli.



TORNA ALL'INDICE



Altre definizioni rilevanti fornite dal D.lgs. 68/2020:

«manufatto»: qualsiasi prodotto finito ottenuto dalla lavorazione, industriale o artigianale, e pronto ad essere messo a disposizione sul mercato;

«etichetta»: cartellino in tessuto, cartone o altra composizione da apporre al materiale o al manufatto, contenente l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto;

«contrassegno»: segno distintivo apposto al materiale o al manufatto mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione, contenente l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto.

Particolare attenzione merita poi l'utilizzo **dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e dei termini che ne derivano. È previsto il divieto** dell'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoioame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le definizioni sopra riportate.

Obblighi di etichettatura o contrassegno



Il fabbricante o l'importatore che utilizzano i termini di cui al D.lgs. 68/2020 a lato indicati, per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, **è tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione.**

Il fabbricante o l'importatore è responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.

Spetta comunque al distributore verificare che i materiali che utilizzano detti termini, e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno.

L'etichetta e il contrassegno dei materiali e dei manufatti devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa deve essere saldamente applicata anche mediante supporto attaccato.

Ove i materiali sopra definiti siano parte di un manufatto composto anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte dai materiali sopra definiti.



TORNA ALL'INDICE



Le calzature



Per consentire una scelta consapevole al consumatore prima dell'acquisto anche le calzature offerte in vendita devono essere etichettate, come stabilito dalla [Direttiva 94/11/CE](#), recepita in Italia dal [D.M. 11/1996](#) modificato con [D.M.30/2001](#)



Con l'espressione **“calzatura”** ci si riferisce a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. Rientrano nella definizione di calzature, infatti, i prodotti di cui all'Allegato II della [Direttiva 94/11/CE](#)



Sono invece esclusi dall'applicazione della normativa i seguenti prodotti:


- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
- calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. n. 475/92 (dispositivi di protezione individuale);
- calzature disciplinate dal DPR. n. 904/82 (sostanze pericolose).



TORNA ALL'INDICE



PARTI DELLA SCARPA E SIMBOLI CORRISPONDENTI



Tomaia



Rivestimento della tomaia e suola interna



Suola esterna



Parti delle calzature di cui fornire la composizione

Le [parti della calzatura](#) di cui è necessario fornire la composizione sono:

- la tomaia (deve essere indicato il materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia);
- il rivestimento esterno della tomaia e suola interna (deve essere indicato il materiale che costituisce almeno l'80% del rivestimento della tomaia e suola interna);
- la suola esterna (deve essere indicato il materiale che costituisce almeno l'80% del volume della suola esterna).

MATERIALI E SIMBOLI CORRISPONDENTI



Cuoio



Cuoio rivestito



Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute



Altre materie



Indicazione dei materiali di cui è composta la calzatura

Le [materie](#) di cui può essere composta ciascuna parte della calzatura devono essere riportati in modo chiaro, ben visibile e leggibile e possono essere:

- il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato per evitare la marcescenza);
- il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa);
- le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute);
- altre materie (para o gomma).



TORNA ALL'INDICE



Come deve essere indicata la composizione

La composizione delle calzature può essere comunicata o per esteso, mediante indicazioni scritte in lingua italiana, oppure utilizzando i pittogrammi stabiliti dalla [normativa](#) e deve avere le seguenti caratteristiche:


- essere presente su almeno una delle calzature e contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa;
- fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
- contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola esterna (se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo);
- essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
- essere necessariamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni) e accessibile al consumatore;
- non indurre in errore il consumatore; a tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, [un cartello illustrativo](#) della simbologia utilizzata;
- può essere stampata, incollata, gofrata o applicata a un supporto attaccato;
- può contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (per esempio la dicitura “cuoio pieno fiore”, che indica un cuoio di migliore qualità).

Cartello illustrativo

In ogni luogo di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia utilizzata nelle [etichette delle calzature](#). Il cartello illustrativo ha lo scopo di mostrare i simboli utilizzati nelle tre parti principali della calzatura e i materiali utilizzati per ciascuna parte riportati nelle etichette delle calzature. Le informazioni sulla composizione devono essere indicate in modo in modo chiaro e leggibile, in lingua italiana ed essere coerenti con le etichette presenti sulle calzature poste in vendita.



TORNA ALL'INDICE






**ANCHE L'OPERATORE ECONOMICO CHE
OFFRE IN VENDITA CALZATURE SUI SITI
WEB HA I MEDESIMI OBBLIGHI INFORMATIVI
DEGLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI.**

**LA COMPOSIZIONE, INFATTI, DELLE
CALZATURE PUÒ ESSERE COMUNICATA
O PER ESTESO, MEDIANTE INDICAZIONI
SCRITTE IN LINGUA ITALIANA, OPPURE
UTILIZZANDO I PITTOGRAMMI STABILITI
DALLA NORMATIVA. NEL CASO IN CUI
VENGANO UTILIZZATI I PITTOGRAMMI, IN
PROSSIMITÀ DEGLI STESSI DOVRÀ ESSERE
DISPONIBILE UNA LEGENDA ESPLICATIVA.**



TORNA ALL'INDICE





Altri obblighi informativi su prodotti/etichette, oltre a quelli di composizione:

Obblighi dei fabbricanti:

- garantire che via sia un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che consenta l'identificazione del prodotto e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori;
- indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, l'indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati.

Obblighi degli importatori:

- nel caso di fabbricante extra UE, indicare anche il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati;
- assicurarsi che le informazioni richieste dal diritto dell'Unione che figurano sull'etichetta fornita dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette.



Obblighi dei distributori:


- accertarsi che vi sia un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che consenta l'identificazione del prodotto e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori;
- accertarsi che sia riportato il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale ed elettronico del fabbricante e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale il fabbricante può essere contattato;
- nel caso di fabbricante extra UE accertarsi che l'importatore abbia indicato anche il suo nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale essere contattato.

Obblighi degli operatori economici nel caso di vendite a distanza per ciascun prodotto:

- informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
- il nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
- se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, anche il nome, l'indirizzo postale ed elettronico dell'importatore o del fornitore di servizi di logistica.



Per un
approfondimento
si rimanda
a quanto previsto
dal [Regolamento
UE 2023/988](#).



SANZIONI

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REG. (UE) N. 1007/2011 RELATIVO ALLE DENOMINAZIONI DELLE FIBRE TESSILI, ALL'ETICHETTATURA E AL CONTRASSEGNO DELLA COMPOSIZIONE FIBROSA DEI PRODOTTI TESSILI, PREVISTE DALL'ART. 4 DEL D.LGS 190/2017



PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 6 DEL D.LGS. 68/2020 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI TERMINI «CUOIO», «PELLE» E «PELLICCIA» E DI QUELLI DA ESSI DERIVATI O LORO SINONIMI)



SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 94/11/CE CONCERNENTE L'ETICHETTATURA DEI MATERIALI USATI NEI PRINCIPALI COMPONENTI DELLE CALZATURE DESTINATE ALLA VENDITA AL CONSUMATORE, PREVISTE DALL'ART. 3 DEL D.LGS 190/2017



Provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza:

L'Autorità di Vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni indicate nelle tabelle di cui sopra, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.

Ai soggetti che non ottemperano a detti provvedimenti entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.



TORNA ALL'INDICE





Chi può eseguire i controlli

Autorità di vigilanza in Italia è il Ministero delle imprese e del Made in Italy che esercita le funzioni, a norma dell'[art 6 del Decreto Legislativo n. 190/2017](#) avvalendosi delle Camere di commercio, nonché avvalendosi, della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e alle frontiere dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministero assicura che si proceda ai controlli di conformità della composizione fibrosa dei prodotti tessili secondo quanto previsto dal Regolamento UE 1007/2011, per le calzature secondo quanto previsto dalla direttiva 94/11/CE e nonché per i prodotti che utilizzano i termini cuoio, pelle, pelliccia dal Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68.

A quali controlli può procedere la Camera di commercio?

Il controllo, a cui la Camera di commercio può procedere, può essere:

- **visivo:** per verificare che i capi tessili rechino la presenza dell'etichetta e la sua corretta compilazione;
- **documentale:** al fine di ricostruire la filiera di distribuzione, di verificare il rispetto degli obblighi di legge e di individuare correttamente i soggetti responsabili delle violazioni accertate;
- **di laboratorio:** allo scopo di definire la reale composizione del prodotto e la corrispondenza con quanto riportato nell'etichetta, attraverso l'esecuzione di analisi di laboratorio a cura di un laboratorio incaricato.



Progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR)

Il [Regolamento UE 2024/1781](#), adottato dalla Commissione europea il 13 giugno 2024 ed entrato in vigore in parte il 18 luglio 2024, stabilisce i requisiti in materia di prestazioni e informazioni, noti come “requisiti di progettazione ecocompatibile”, per specifici gruppi di prodotti, tra cui i prodotti tessili, al fine di renderli più sostenibili dal punto di vista ambientale e circolari.

I requisiti di progettazione ecocompatibile per i tessili includono, tra gli altri:

- Maggiore durata: i prodotti devono essere progettati per resistere all'usura e avere una vita utile più lunga.
- Minore contenuto di sostanze pericolose: riduzione dell'uso di materiali dannosi per l'ambiente e la salute.
- Facilità di riciclaggio: i tessili devono essere progettati per essere riciclati più facilmente.
- Maggiore contenuto riciclato: incentivare l'uso di materiali riciclati nella produzione.
- Minore impronta ambientale: riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di carbonio durante il ciclo di vita del prodotto.

Il [Regolamento ESPR](#) introduce, inoltre, misure per vietare la distruzione dei prodotti tessili invenduti e obbliga le imprese a pubblicare informazioni sul numero e il peso dei prodotti di cui si disfano ogni anno, oltre a misure per migliorare la sostenibilità del settore tessile. Si tratta in particolare di:

- Passaporto digitale del prodotto: entro il 2030, i prodotti tessili dovranno avere un passaporto digitale che fornisca informazioni chiare sulla loro sostenibilità ambientale.
- Tracciabilità e trasparenza: permetterà agli attori della filiera tessile di accedere a dati strutturati sulle caratteristiche ecologiche dei prodotti, tramite strumenti elettronici come QR code.
- Riduzione degli sprechi: il regolamento mira a contrastare il fast fashion e la sovrapproduzione, che hanno un impatto significativo sull'ambiente e sul clima.
- Obblighi per le aziende: le imprese dovranno garantire maggiore durabilità, riparabilità e riciclabilità dei prodotti tessili.

Queste misure si inseriscono nella [Strategia UE sui prodotti tessili sostenibili e circolari](#), pubblicata nel marzo 2022, per rendere il settore più responsabile e meno impattante.



TORNA ALL'INDICE



La mediazione civile e commerciale



L'insorgenza di incomprensioni e attriti nella relazione tra partner commerciali è di fatto una condizione fisiologica.


In generale le problematiche vengono risolte direttamente dai soggetti interessati con l'instaurazione di un dialogo aperto improntato alla buona fede.

Se la questione non si appiana in questa prima fase, è utile fare riferimento allo strumento della mediazione civile e commerciale, con costi e tempi molto contenuti e non paragonabili a quelli di un procedimento giudiziario.

In mediazione, in un ambiente neutrale e riservato, è possibile avanzare proposte e costruire in piena autonomia la soluzione al proprio problema, avvalendosi dell'assistenza specializzata di un mediatore indipendente e neutrale che non ha il potere di risolvere la controversia



TORNA ALL'INDICE



con una pronuncia (come quella del giudice o dell'arbitro) ma che supporta i "litiganti" in un processo di collaborazione e comprensione reciproca al fine di trovare un terreno comune e una soluzione **pragmatica** che soddisfi le parti coinvolte.

La mediazione può essere utilizzata in ambito commerciale per le questioni più disparate, tra operatori di settore e anche nei rapporti con i consumatori, ed essere attivata anche in assenza di clausola contrattuale anche se la sua presenza all'interno delle condizioni di vendita risulta essere un utile promemoria nel momento in cui insorge una controversia.


"Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e Commerciale della Camera Arbitrale di Milano. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale."



[Per saperne di più](#)



TORNA ALL'INDICE



Riferimenti normativi

NORME COMUNITARIE


- 🖱 Regolamento UE n. 1007/2011 del 27/09/2011
- 🖱 Direttiva 94/11/CE
- 🖱 Reg. UE 2023/988
- 🖱 Regolamento 765/2008
- 🖱 Regolamento 2019/1020

NORME NAZIONALI


- 🖱 D.lgs. 15 novembre 2017, n. 190.
- 🖱 D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 102 e seguenti recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.
- 🖱 Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68 - Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.

Si applicano le disposizioni delle seguenti norme purché non in contrasto con il regolamento UE n. 1007/2011:

- 🖱 Legge 26 novembre 1973, n. 883-Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, come modificata dal D.Lgs 22 maggio 1999, N. 194 e dal D.Lgs. 15 Novembre 2017, N. 190;
- 🖱 D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515-regolamento di esecuzione della Legge 883/73, sull'etichettatura dei prodotti tessili, come modificato Dal D.Lgs. 22 maggio 1999, N. 194);
- 🖱 D.lgs. 22 maggio 1999, n. 194 di attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.



TORNA ALL'INDICE



SITI DI INTERESSE



Regolamento (UE) 2011/1007
Risposte alle domande frequenti (FAQ)



Sicurezza prodotti. Regolamento (UE) 2023/988
Risposte alle domande frequenti (FAQ)



Commissione Europea



Federazione Modaltalia-Confcommercio



Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi



TORNA ALL'INDICE

